

## IN QUESTO NUMERO

1. Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2017/2018
2. Avviso agli Associati: “Contributi Agricoli Unificati” per lavoratori dipendenti
3. I.N.P.S.: Contratto di prestazione occasionale – attività le procedure informatiche
4. Patronato Enapa: Ai Datori di Lavoro ed Operai Agricoli—Assistenza del Patronato per la prossima Domanda di Disoccupazione Agricola 2017

### 1) Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2017/2018

I produttori di uve destinate alla vinificazione, nonché i produttori di vino e/o mosto, dichiarano ogni anno i quantitativi, espressi rispettivamente chilogrammi ed in litri, dei prodotti dell'ultima campagna vendemmiale con riferimento alla data del 30 novembre per i prodotti della vinificazione.

Ricordiamo che le date di scadenza per la presentazione delle domande sono state anticipate rispetto a quelle in vigore per le campagne precedenti e sono state previste 2 date :

entro il **15 novembre** dovranno essere compilati i quadri relativi alla raccolta e rivendicazione delle uve;

entro il **15 dicembre** dovranno essere compilati i restanti quadri relativi alla produzione di vini e mosti.

Sono interessati alla **dichiarazione di vendemmia/raccolta e rivendicazione delle produzioni DO e IG**

- a) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell'uva prodotta;
- b) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- c) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- d) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- e) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- g) soggetti che effettuano l'intermediazione;
- h) le associazioni e le cantine cooperative relativamente alle uve raccolte dai soci e/o per eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa associazione/cantina.

I conduttori dei vigneti che sono stati ritenuti idonei alle produzioni DO e IG, effettuano contestuale rivendicazione delle uve avvalendosi della modulistica della dichiarazione di vendemmia.

Si precisa che la **dichiarazione deve essere presentata, anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata uguale a zero**. Inoltre sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che abbiano effettuato la “vendita su pianta” delle uve.

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia:

1. le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte del produttore o di un'industria di trasformazione specializzata;
2. i produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure

in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;

3. i produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un Organismo Associativo; in ogni caso, tali soggetti sono tenuti alla compilazione dell'allegato F2.

Sono interessati alla compilazione della **dichiarazione di produzione vinicola**

produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;

produttori di uva da vino che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;

produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;

produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;

produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;

le associazioni e le cantine cooperative.

I prodotti diversi dal vino che fossero in viaggio alle ore 24:00 del 29 novembre dovranno essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non dal cedente. Ugualmente i prodotti detenuti alla data del 30 novembre per "conto lavorazione" devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall'effettivo proprietario.

**Sono esonerati dall'obbligo della presentazione** della dichiarazione di produzione:

- le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicate come soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione di vendemmia;

- i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;

- i produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all'obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.

Non saranno accettate e ritenute valide le dichiarazioni presentate con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico (ad es: compilazione su modelli cartacei).

Le dichiarazioni omesse o presentate in ritardo ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall'art. 18 del Regolamento (CE) della Commissione n. 436/2009 del 26 maggio 2009 e dalla L.238/2016.

(A. Caprara)

## 2) Avviso agli Associati: "Contributi Agricoli Unificati" per lavoratori dipendenti

Come noto, dallo scorso agosto, l'INPS ha reso noto che non invierà più ai datori di lavoro agricoli la lettera contenente tutti i dati per il pagamento dei contributi dovuti per i dipendenti, ma gli stessi dovranno reperire tali informazioni nel proprio "Cassetto Previdenziale Aziende Agricole" direttamente o attraverso intermediari abilitati.

Per il primo trimestre 2017 Confagricoltura Bologna ha provveduto ad inviare a tutti i soci i dati scaricati dal sito I.N.P.S.

Per le aziende agricole che hanno affidato il Servizio Paghe a Confagricoltura Bologna, si continuerà con la medesima modalità di invio (quindi mail o in alternativa posta / fax / consegna presso gli uffici di zona), già dalla prossima scadenza del 16 dicembre.

Si precisa che per gli F24 pagati per conto degli Associati da parte di Confagricoltura Bologna si continuerà a fornire il servizio su richiesta degli Associati come per il passato. Le aziende che, invece, vogliono accedere direttamente al Cassetto Previdenziale (o per il tramite di un altro intermediario), dovranno periodicamente scaricare i dati relativi ai contributi dovuti, per poter effettuare il relativo versamento dell'F24.

Invitiamo, comunque, tutti gli Associati a contattare i nostri uffici qualora in prossimità delle scadenze di legge per effettuare i pagamenti dei contributi (16/03 – 16/06 – 16/09 - 16/12) non avesse ricevuto la nostra comunicazione.

(A. Flora)

## 3) I.N.P.S.: Contratto di prestazione occasionale – attività le procedure informatiche

Con messaggio n. 3662 del 25 settembre u.s., l'I.N.P.S. ha informato l'utenza di aver attivato la piattaforma informatica al fine di adeguare le procedure informatiche e gestionali alla particolarità previste dalla legge per le imprese agricole.

Le peculiarità previste dall'art. 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, sono state descritte nella precedente circolare I.N.P.S. n° 107/2017 e dal messaggio n. 2887 del 12/07/2017, relativo alle misure minime del compenso per prestazioni occasionali nel settore agricolo (rettificando l'errore contenuto nel circolare).

La procedura informatica elaborata ha tenuto conto anche del parere del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali dell'8 settembre 2017, n. 5797, che consente alle imprese agricole di indicare la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni, secondo un calendario giornaliero, con indicazione del numero di ore complessive di utilizzo del lavoratore nell'arco temporale indicato.

In particolare, il messaggio I.N.P.S. chiarisce che

*“Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore, condizioni climatiche non idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l'utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell'arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (non superiore a tre giorni consecutivi). Una volta decorso il terzo giorno successivo alla data conclusiva dell'arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione, l'INPS procede ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell'ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini Ivs e INAIL, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali. Nel caso in cui l'arco temporale della prestazione indicato nella comunicazione si collochi a cavallo fra due mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data finale dell'arco temporale indicato (es. prestazione dal 30.09.2017 al 02.10.2017, pagamento del compenso entro il 15.11.2017)”.*

Di seguito si riepilogano le principali regole per il contratto di prestazione occasionale in agricoltura.

La legge definisce le prestazioni di lavoro occasionali intendendosi come tali le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma e dei limiti economici, riferiti all'anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:

per ciascun prestatore, avuto riguardo alla totalità degli utilizzatori, il compenso potrà essere non superiore a 5.000 euro – art. 54 bis, comma 1, lett. a);

per ciascun utilizzatore, avuto riguardo alla totalità dei prestatori, con compensi di importo non superiore a 5.000 euro – art. 54 bis, comma 1, lett. b);

per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, potrà ammontare ad importi non superiori a 2.500 euro – art. 54 bis, comma 1, lett. c).

tali importi sono al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Per le imprese del settore agricolo, sempre salvo il limite dei cinque dipendenti, la possibilità di ricorso al contratto di prestazione occasionale è possibile, come si accennava innanzi, in analogia a quanto in precedenza vigente con i vecchi voucher, per:

- a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- c) persone disoccupate;
- d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

I lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato - OTD. Nel settore agricolo il compenso minimo orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale. In particolare, sono previsti tre importi orari differenti, a seconda dell'Area di appartenenza del lavoratore. Più precisamente, la misura della retribuzione oraria minima stabilita dal CCNL stipulato dalla Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti) è la seguente:

- area 1: € 9,65;
- area 2: € 8,80;
- area 3: € 6,56.

Sono escluse perciò le retribuzioni previste dai vari CPL (contratti provinciali di secondo livello).

L'importo del compenso giornaliero non potrà essere inferiore alla somma calcolata sull'orario minimo di quattro ore

lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore (€ 38,60 per la prima area, € 35,20 per la seconda ed € 26,24 per la terza).

Dal punto di vista pratico, la norma stabilisce l'onere di comunicazione: almeno sessanta minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'utilizzatore, mediante la piattaforma informatica INPS o per il tramite dei servizi di *contact center* dell'INPS, deve fornire le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di tre giorni consecutivi;
- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

La comunicazione avviene per il tramite di un calendario giornaliero gestito con la procedura INPS, oggi finalmente attivata, dovendosi indicare, da parte dell'utilizzatore, l'arco temporale della prestazione, da uno a tre giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione. Essendo la comunicazione preventiva (cioè da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa), la circolare INPS prevede, per motivi di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore, condizioni climatiche non idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa), la prestazione non dovesse iniziare, l'utilizzatore effettua, per il tramite della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione, e ciò entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell'arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (non superiore a tre giorni consecutivi). Decorso il terzo giorno successivo alla data conclusiva dell'arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione, l'INPS procede ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell'ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini IVS e INAIL, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.

(M. Mazzanti)

#### 4) Patronato Enapa: Ai Datori di Lavoro ed Operai Agricoli

##### Assistenza del Patronato per la prossima Domanda di Disoccupazione Agricola 2017

Quest'anno ci preme informare con notevole anticipo i datori di lavoro e gli operai agricoli che il nostro **Patronato Enapa sin dall'inizio del prossimo anno è** a disposizione degli interessati per la presentazione all'Inps delle domande di disoccupazione agricola (**scadenza al 31 Marzo 2018**); pertanto i lavoratori, eventualmente anche per il tramite dell'azienda, potranno rivolgersi sia alla Sede del Patronato, via Degli Orti 44 Bologna, sia all'Ufficio di Villanova di Castenaso, Via Tosarelli, 155 presso la sede di Confagricoltura Bologna o ai nostri uffici zionali di Confagricoltura Bologna, per ricevere tutta l'assistenza necessaria per la predisposizione e presentazione della domanda nei tempi previsti.

Per comodità si riportano di seguito gli indirizzi dei nostri Uffici Zionali:

**Bazzano**—Via Calzolaria 22: tel.051830049; **S.Giorgio di Piano**—Via Libertà 95: tel.051893690; **S.Giovanni in Persiceto**—P.zza del Popolo 6: tel.051827371; **Imola**—Via Gronchi 124: tel.054223135; **Sasso Marconi**—Via Kennedy 5 c/o Consorzio Agrario.

Gli interessati dovranno presentarsi ai nostri uffici con:

-carta di identità valida -modulo Inps (modello SR 163) di dichiarazione del codice IBAN compilato e timbrato dalla Banca o dall'Ufficio Postale nella parte di Loro competenza. Si precisa che in caso di conto corrente on-line oltre al modello SR 163 occorre allegare alla domanda copia del Contratto di apertura del conto corrente on-line con la Banca. Gli interessati pertanto dovranno preventivamente ritirare il modulo in bianco presso i nostri Uffici, oppure riceverlo per e-mail qualora comunichino il loro indirizzo di posta elettronica. La mancanza di tali documenti impedisce la predisposizione e l'invio della domanda all'Inps.

Per coloro che chiedono anche l'**assegno al nucleo familiare** occorre presentarsi anche con dichiarazione dei redditi del nucleo familiare (mod. 730 o Unico) relativa ai redditi degli anni 2015 e 2016.

(R. Donati)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile: Massimo Mazzanti Redazione: Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	 Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana
Consultabile sul nostro sito: <a href="http://www.confagricoltura.org/bologna">www.confagricoltura.org/bologna</a>	